

COMUNE DI CASTEL CONDINO

Provincia di Trento

**CONVENZIONE DI NATURA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA FRA
I COMUNI DI CASTEL CONDINO, VALDAONE E PIEVE DI BONO-
PREZZO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO
DENOMINATO "MARESSE"**

Tra i Signori:

- Signor Stefano Bagozzi, in rappresentanza del Comune di Castel Condino –
Codice Fiscale 86002610227, in qualità di Sindaco pro tempore a ciò
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data
23.06.2016, esecutiva a norma di legge; -----
- Signora Ketty Pellizzari, in rappresentanza del Comune di Valdaone – Codice
Fiscale 02362470227, in qualità di Sindaco pro tempore a ciò autorizzato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27.05.2016, esecutiva a
norma di legge; -----
- Signor Attilio Maestri, in rappresentanza del Comune di Pieve di Bono-Prezzo
– Codice Fiscale 02401730227, in qualità di Sindaco pro tempore a ciò
autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 12.07.2016,
esecutiva a norma di legge -----

stabiliscono di sottoscrivere a norma dell'art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

(Scopo della convenzione)

Lo scopo della presente convenzione è quello di derivare le acque concesse dalla sorgente dell'acquedotto "Maresse" (sorgente Maresse alta, media e bassa, come individuato nella planimetria), al fine di assicurare la manutenzione per l'utilizzazione dell'acqua derivante dalla sorgente delle "Maresse" al partitore in località Vermatiche compresa l'opera per il riparto, attraverso le opere acquedottistiche già realizzate, in funzione del rifornimento idrico ad uso potabile ed igienico sanitario degli abitanti dei Comuni interessati. -----

La convenzione inoltre assicura e disciplina i rapporti amministrativi fra gli enti per la gestione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie a garantire gli scopi predetti ed assicurare tutte le iniziative operative ed organizzative connesse. -----

La concessione della sorgente delle Maresse è ripartita con la quota del 33,3% per ciascun ente proprietario che nello specifico risultano:

- Comune di Castel Condino;
- Comune di Pieve di Bono-Prezzo (territorio interessato di Prezzo);
- Comune di Valdaone (territorio interessato di Bersone);

Il Comune di Castel Condino, quale ente capofila assume a carico del proprio bilancio tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria necessarie a garantire gli scopi predetti per tutta la durata della presente convenzione. -----

I Comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone concorrono nelle spese di gestione nei modi e nei termini stabiliti con la presente convenzione. -----

ART. 2

(Spese di gestione)

Le spese di gestione convenzionate consistono:

- nell'esecuzione di opere ed impianti e quant'altro necessario per il buon

	funzionamento dell'acquedotto intercomunale; -----	
	- nella manutenzione delle opere ed impianti sono comprese anche la gestione e	
	gli interventi necessari per le analisi e la potabilizzazione dell'acqua derivante	
	dalla sorgente "Maresse"; -----	
	Restano a carico diretto dei rispettivi Comuni le opere, gli impianti, le installazioni	
	e costruzioni relative alle rispettive reti interne di erogazione, dal punto di raccordo	
	con le condutture gestite in convenzione, nonché per le rispettive manutenzioni. ----	
	ART. 3	
	(Criteri di riparto delle spese)	
	Il periodo di riferimento ai fini della compilazione dei preventivi e dei consuntivi di	
	spese è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). -----	
	Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto delle "Maresse"	
	come definite al precedente articolo 2) vengono ripartite tra i Comuni	
	convenzionati nelle seguenti percentuali:	
	a) Comune di Castel Condino 33,33%;	
	b) Comune di Pieve di Bono-Prezzo 33,33%;	
	c) Comune Valdaone 33,33%;	
	ART. 4 –	
	(Compilazione dei riparti delle spese)	
	Entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile del Servizio Finanziario del	
	Comune di Castel Condino, ente capofila, sulla base delle indicazioni fornite dal	
	Responsabile del Servizio Tecnico, compilerà un prospetto preventivo per le spese	
	di manutenzione da eseguire nel corso dell'anno, completo del prospetto di	
	ripartizione fra i Comuni convenzionati; detto prospetto verrà trasmesso agli altri	
	Comuni convenzionati per le relative previsioni contabili. -----	
	3	

ART. 5

(Versamenti delle quote)

Il Comune di Castel Condino, ente capofila, entro il 31 marzo di ogni anno provvederà a rendicontare le spese sostenute ed effettuate nell'anno precedente, provvedendo al riparto delle stesse secondo le percentuali indicate al precedente articolo 3). Il Comune capofila è inoltre autorizzato a conteggiare fra le spese da ripartire anche un importo forfettario per spese varie (telefoniche, stampati e personale) pari al 5% delle spese ordinarie documentate. -----

Nel caso in cui una delle Amministrazioni convenzionate fosse inadempiente e non versasse l'importo dovuto al Comune capofila, lo stesso Comune creditore è autorizzato all'applicazione di una sanzione del 10% annuo sulle somme non versate a partire da 60 giorni dalla data della richiesta. -----

ART. 6

(Collaborazioni fra Comuni)

I nuovi interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere concordati nelle forme e nei tempi, con l'onere per l'Amministrazione comunale di Castel Condino, ente capofila, di preavvertire gli Enti convenzionati prima dell'esecuzione di ogni intervento, avendone la loro autorizzazione, e le spese relative saranno ripartite tra i Comuni associati sulla base del criterio individuato all'articolo 3). -----

ART. 7

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata per il periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata per ulteriori periodi analoghi o diversi previa intesa fra i Comuni interessati. -----

La convenzione potrà essere modificata su richiesta di uno dei Comuni aderenti e

concordata preventivamente da tutti i Comuni convenzionati. -----

ART. 8

(Norme finali)

Per quanto previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L ed alle norme sull'Ordinamento dei Comuni. -----

Arti. 9

(Spese per la convenzione)

Le eventuali spese inerenti la stipulazione della presente convenzione vengono assunte dai Comuni convenzionati. Agli effetti fiscali si dichiara che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte

II della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 31.

Letto approvato sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco di Castel Condino

Il Sindaco di Pieve di Bono-Prezzo

Il Sindaco di Valdaone